

**CIRCOLARE INFORMATIVA**
**MARZO 2022**

ENTRO	SCADENZE
<p><b>Lunedì</b> <b>7</b> <b>Marzo</b></p>	<p><b><u>PROROGA INTRASTAT GENNAIO</u></b></p> <p><b><u>Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT</u></b></p> <p>Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE con modalità esclusivamente telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.</p> <p>Categorie contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;</li> <li>• Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;</li> <li>• Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;</li> <li>• Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;</li> </ul> <p>Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.</p>
<p><b>Mercoledì</b> <b>16</b> <b>Marzo</b></p>	<p><b><u>Contribuenti Iva mensili</u></b></p> <p>Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente (mod. F24 con modalità telematiche).</p> <p>Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio</p>
	<p><b><u>Versamento saldo Iva</u></b></p> <p>Scadenza per il versamento del saldo IVA emerso dalla dichiarazione annuale.</p> <p>Il saldo IVA 2022 potrà essere versato anche mediante rateizzazione. In questo caso l'importo dell'imposta a debito dovrà essere maggiorato dello 0,33% al mese per ognuna delle rate successive alla prima. Inoltre, è possibile differire il versamento iva alla data di scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi. L'importo dovuto dovrà essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di esso successivo alla scadenza del</p>

	<p>saldo iva del 16 marzo 2022.</p> <p>Codice tributo: 6099 – Versamento iva annuale</p>
	<p><b><u>Tassa vidimazione libri sociali</u></b></p> <p>Scade oggi il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA.</p> <p>Codice tributo: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali</p>
	<p><b><u>CU (Certificazione Unica) 2022</u></b></p> <p>Con la <b>Certificazione Unica 2022</b> il sostituto di imposta indica i dati reddituali e previdenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei lavoratori dipendenti e assimilati,</li> <li>• nonché quelli relativi al lavoro autonomo,</li> <li>• provvigioni,</li> <li>• redditi diversi</li> <li>• e contratti di locazione breve.</li> </ul> <p><b>Il modello di Certificazione 2022</b>, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2021 <b>deve essere trasmesso all'Ufficio entro il prossimo 16.03.2022.</b></p>
	<p><b><u>Versamento ritenute febbraio.</u></b></p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (esempio: compensi per l'esercizio di arti e professioni – provvigioni per intermediazione – retribuzioni di lavoro dipendente) con utilizzo del mod. F24.</p>
	<p><b><u>MOD. CUPE (Certificazione degli utili e proventi equiparati) 2022</u></b></p> <p>La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, <b>entro il 16 marzo 2022</b>, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.</p> <p><u>Soggetti esclusi</u> La certificazione non è rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter DPR 600/73;</li> <li>- nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 D.Lgs. 461/97.</li> </ul>

	<p><u>Adempimento</u></p> <p>La CUPE deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.</p> <p>La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;</li> <li>- contratti di associazione in partecipazione;</li> <li>- contratti di cointeressenza.</li> </ul> <p><u>Modalità</u></p> <p>Invio al contribuente della CUPE redatta secondo lo schema approvato con provvedimento AE o anche con veste grafica diversa.</p> <p>La CUPE non va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>Venerdì</b> <b>25</b> <b>Marzo</b></p>	<p><b><u>Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT</u></b></p> <p>Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE con modalità esclusivamente telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.</p> <p>Categorie contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;</li> <li>• Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;</li> <li>• Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;</li> <li>• Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;</li> </ul> <p>Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.</p>
<p><b>Giovedì</b> <b>31</b> <b>Marzo</b></p>	<p><b><u>Presentazione modello EAS</u></b></p> <p>Gli Enti associativi soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all’art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 devono inviare telematicamente il "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2021, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell’ente precedentemente comunicati in modalità esclusivamente telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.</p>